

**CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XVI LEGISLATURE/XVI LEGISLATURA**

Proposta di legge regionale

n. 126

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

presentata dal Consigliere Restano

il 3 novembre 2023

RELAZIONE

Malgrado la Valle d'Aosta non risulti tra prime regioni per longevità dei suoi abitanti, i principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente ci consegnano una Regione dove l'indice di vecchiaia, di dipendenza strutturale, di ricambio della popolazione sono in continuo e costante aumento; questo a significare che la popolazione è sempre più longeva.

La Regione Valle d'Aosta ha nel Dipartimento Politiche Sociali, in capo allo Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, le strutture che si occupano di svolgere le funzioni di indirizzo, finanziamento e controllo dei servizi per gli anziani operando in sinergia con altri attori pubblici e della società civile per la realizzazione di politiche sociali e socio-sanitarie.

L'invecchiamento attivo è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 come "il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano". Numerosi studi internazionali testimoniano, infatti, il legame positivo esistente tra l'invecchiare in maniera attiva e i benefici sulla salute fisica e psicologica, inclusa la percezione di una maggiore qualità e soddisfazione della vita.

Invecchiamento attivo significa essere attivi, attivarsi in maniera formale o informale in uno o più ambiti della sfera sociale (mercato del lavoro, volontariato, relazioni sociali, educazione permanente, assistenza a familiari con disabilità, fare i nonni, ecc.), personale (attività del tempo libero, hobby, turismo, giardinaggio, musica, ecc.), scegliendo liberamente le attività nelle quali impegnarsi, a seconda delle proprie aspirazioni e motivazioni.

In considerazione dei suoi effetti positivi sugli individui, l'invecchiamento attivo può essere considerato uno strumento di prevenzione per aspirare quanto più possibile a un invecchiamento in salute.

C'è dunque una sostanziale differenza concettuale tra invecchiamento attivo e l'invecchiamento in salute, in quanto il primo è un mezzo (tra altri strumenti di prevenzione, come, ad esempio, un'alimentazione corretta, ecc.) per aspirare al secondo, che è il fine. Tuttavia, il concetto di invecchiamento attivo non riguarda soltanto la sfera individuale, in quanto i suoi benefici sono evidenti anche per la società nel suo complesso: si tratta di uno strumento utile per contribuire a risolvere alcune delle principali sfide legate all'invecchiamento della popolazione. Tra le molteplici ragioni per cui è opportuno promuovere l'invecchiamento attivo al livello macro, una delle principali è quella demografica. L'Europa, infatti, sta invecchiando ed è sempre più longeva, e ciò è ancor più vero per l'Italia.

L'invecchiamento della popolazione è, inoltre, strettamente connesso a motivi di ordine economico in quanto un numero sempre maggiore di persone in età anziana, se non "produttive" in qualche modo, peserebbe economicamente su un numero sempre minore di persone più giovani.

L'invecchiamento attivo può comportare un prolungato apporto produttivo da parte delle persone anziane (nel mercato del lavoro, nel volontariato, come tutor dei giovani, ecc.) e, al contempo, può aiutare a contenere la spesa per servizi socio-sanitari e consumo di farmaci, con vantaggi per tutte le parti in gioco.

Dal 2019 è stata avviata un'ambiziosa iniziativa a livello nazionale che è ancora in corso, e ha dato vita ad un coordinamento partecipato multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo

grazie ad un accordo di collaborazione triennale, rinnovato nel 2022 per altri tre anni, fra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani (IRCCS INRCA). Le attività coinvolgono tutti i rilevanti stakeholder (regioni, ministeri, società civile, ricerca, ecc.) ai vari livelli nazionale, regionale e locale, per realizzare in maniera partecipata, attraverso un processo co-decisionale, di un modello di interventi e "buone politiche" in materia di invecchiamento attivo.

Proprio dall'analisi dei risultati emersi dalla consultazione del maggio 2020, condotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, nella Regione Valle d'Aosta, si evince che il tema dell'invecchiamento attivo non è trattato esplicitamente in nessuno dei documenti presi in considerazione, ovvero la legge regionale 4 maggio 1984, n. 15 (Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana della Terza Età") e la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili).

Relativamente al tema dell'invecchiamento in tutte le politiche pubbliche, si evidenzia che nella nostra Regione, l'elemento intergenerazionale ha lungamente anticipato quello di IA, in quanto già dagli anni '90 e per molti anni a seguire, sono stati promossi progetti territoriali in ambito di politiche giovanili, coinvolgendo anche le associazioni giovanili del territorio, enfatizzando lo scambio di conoscenze tra generazioni (es. utilizzo delle nuove tecnologie). Dunque, è stata sviluppata una logica di gestione multilivello delle politiche. A tal proposito, molti altri sono gli esempi territoriali virtuosi che però mancano di coordinamento, di riconoscimento istituzionale, e di

accompagnamento per far sì che tali esperienze possano diventare buone pratiche. Dunque, obiettivo di medio-lungo termine, insieme ad una legge regionale su IA, è ricercare un certo equilibrio tra servizi di cura e assistenza integrati con servizi di prevenzione e mantenimento delle capacità funzionali per la popolazione anziana che ancora non ha sviluppato delle (gravi) fragilità e deficit psico-fisici.

In conclusione, da una prima ricognizione dello stato dell'arte relativamente agli interventi normativi per l'IA, la Regione mostra una discrepanza tra l'impianto legislativo da un lato, il quale è molto datato nel tempo e basato su una logica assistenzialista (vedi l.r. 93/1982) e, dall'altro lato, l'architettura di servizi territoriali che invece mostra una grande vivacità, grazie anche alla regia e continuità progettuale assicurata, seppur faticosamente, dal lavoro svolto dal Dipartimento Politiche Sociali della Regione. Dunque, la strategia MIPAA vede la realizzazione nelle buone pratiche valdostane, seppur manchi ancora una consapevolezza e una sensibilità verso l'approccio di genere. Infine, sembra essere assente una reale strategia rivolta agli ambiti quali mercato del lavoro, povertà, sviluppo economico sostenibile in quanto i progetti esaminati si rivolgono soprattutto ai giovani e alla fase di ingresso nel mercato del lavoro e vengono sottovalutate le sfide poste nella fase di uscita dal mercato e la transizione al pensionamento.

Altro documento importante sul tema, datato marzo 2022, porta il titolo: "Politiche per l'invecchiamento attivo in Italia: Quali possibili obiettivi nelle Regioni, nelle Province Autonome, nei Ministeri e nei Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri? Raccolta di rapporti". Il rapporto tratta 14 punti evidenziando, per ciascuno di essi, le finalità, le raccomandazioni, lo stato dell'arte dell'amministrazione oggetto di

studio, le possibili prospettive future obbiettivi e le osservazioni da parte della società civile di riferimento. Nella parte conclusiva del rapporto si legge: "in Regione sono ancora assenti strumenti di coordinamento e di monitoraggio degli interventi e un solido impianto legislativo in materia di invecchiamento attivo, evidenziando come attualmente l'invecchiamento attivo non sembra ancora essere oggetto di attenzione politica".

Rilevato quanto sopra detto e preso atto delle stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui, nel mondo, entro il 2050 sarà over 60 una persona su cinque e l'aumento della popolazione anziana sarà una delle principali sfide globali del futuro, appare quanto meno doveroso che la parte politica si impegni a legiferare in merito all'invecchiamento attivo.

Sicuramente l'invecchiamento della popolazione costituisce una conquista e allo stesso tempo una sfida per la società che con la presentazione di questa norma si intende raccogliere.

La presente legge ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuovere la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale della nostra regione

L'obiettivo principale è quello di favorire la crescita personale degli anziani, valorizzando la loro capacità progettuale e la loro esperienza di vita.

Per raggiungerlo è necessario promuovere e sostenere:

- l'auto-organizzazione
- il volontariato
- la cittadinanza attiva
- lo sviluppo di reti sociali

All'interno di questa proposta di legge, enti locali, AUSL, strutture residenziali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di formazione, associazioni di

tutela e di rappresentanza degli anziani, promuovono e sostengono l'auto-organizzazione, il volontariato, la cittadinanza attiva e lo sviluppo sostenibile di reti sociali.

Gli ambiti d'intervento spaziano dalle politiche familiari alla formazione permanente, dalla prevenzione sanitaria al contrasto dei fenomeni di discriminazione, dalla cultura al tempo libero.

La presente proposta di legge si compone di **18 articoli**.

INDICE

- Art. 1 - (Principi e finalità)
- Art. 2 - (Definizioni)
- Art. 3 - (Programmazione degli interventi)
- Art. 4. - (Soggetti attuatori)
- Art. 5 - (Politiche per la partecipazione attiva)
- Art. 6 - (Politiche familiari)
- Art. 7 - (Formazione permanente)
- Art. 8 - (Completamento dell'attività lavorativa)
- Art. 9 - (Prevenzione, benessere e salute)
- Art. 10 - (Cultura e tempo libero)
- Art. 11 - (Impegno e volontariato civico)
- Art. 12 - (Azioni dell'impegno e del volontariato civico)
- Art. 13 - (Gestione di terreno comunale)
- Art. 14 - (Piano per l'invecchiamento attivo)
- Art. 15 - (Tavolo regionale permanente di confronto)
- Art. 16. - (Cabina di regia)
- Art. 17 - (Clausola valutativa)
- Art. 18 - (Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 1
(Principi e finalità)

1. Nel quadro dei principi dell'Unione europea in materia di invecchiamento attivo della popolazione, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall'aumento dell'età anagrafica e dell'aspettativa di vita, valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita familiare, sociale, civile, economica e culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) favorisce la costruzione di percorsi per il mantenimento o il potenziamento dell'autonomia delle persone anziane;
 - b) promuove il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto della salute psico-fisica nell'ambito degli abituali contesti di vita;
 - c) valorizza le esperienze professionali, formative e umane conseguite;
 - d) favorisce il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto delle relazioni personali;
 - e) promuove e sostiene politiche ed interventi a favore dell'invecchiamento attivo, coordinati ed integrati negli ambiti della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della formazione professionale, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali;
 - f) contrasta i fenomeni di esclusione e discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale e garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) persone anziane: le persone ultra sessantacinquenni;
 - b) persone adulte: le persone di età compresa tra i diciannove e i sessantacinque anni;
 - c) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita organizzata di ciascuno e che assume connotazioni differenti e diversità individuali, che devono essere riconosciute e valorizzate a tutte le età;

- d) invecchiamento attivo: il processo volto a favorire la capacità di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti alla persona e al modificarsi del contesto sociale in cui l'invecchiamento si colloca, ottimizzando le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e favorire un contributo attivo alla comunità.

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione regionale di settore, promuovendo iniziative territoriali a favore delle persone adulte e anziane, negli ambiti della prevenzione, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento e di un corretto stile di vita, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e intergenerazionali.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera in raccordo con gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali, gli enti del terzo settore e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta atti di indirizzo che definiscono le azioni per l'applicazione del Piano per l'invecchiamento attivo (PIA) di cui all'articolo 14, promuovendo politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso specifiche misure inserite all'interno della programmazione di accesso a fondi strutturali, europei e di investimento, ivi comprese le strategie per il rilancio delle aree interne e per l'innovazione sociale.

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che operano in modo integrato e coordinato.

2. Fanno parte delle reti di supporto di cui al comma 1:
 - a) gli enti locali;
 - b) l'Azienda USL e le aziende di servizi alle persone;
 - c) le strutture residenziali;
 - d) le istituzioni scolastiche, l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e gli organismi di formazione accreditati;
 - e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
 - f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
 - g) gli enti, le organizzazioni, le fondazioni, le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione e l'impresa sociale, l'università della terza età, gli enti del terzo settore, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

3. La Regione fornisce indirizzi per la promozione e la realizzazione degli interventi previsti ed individua i livelli di governance e i percorsi operativi orientati a rendere efficace la collaborazione all'interno della rete.

Art. 5

(Politiche per la partecipazione attiva)

1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo e in ruoli di cittadinanza attiva, quali forme di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali, anche sperimentali e innovativi, che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, sono finalizzati al benessere collettivo e valutati in via prioritaria.

Art. 6

(Politiche familiari)

1. La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Regione promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle

responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.

2. La Giunta regionale, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, al fine di assicurare alle persone anziane che vivono sole opportunità che garantiscono la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione favorisce la sperimentazione di forme di reciproco supporto tra le famiglie in difficoltà rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 7

(Formazione permanente)

1. La Regione individua nella partecipazione delle persone anziane a processi educativi, ad attività ricreative e formative lungo tutto l'arco della vita, una modalità fondamentale per l'invecchiamento attivo e in particolare:
 - a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
 - b) sostiene le attività dell'università della terza età;
 - c) valorizza, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane favorendone il ruolo attivo nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione dei giovani;
 - d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane;
 - e) promuove iniziative volte alla formazione degli anziani nel settore della pratica sportiva finalizzate alla creazione di "palestre della terza età".
2. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado e con le agenzie formative per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo libero, per tramandare

alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La Regione sostiene, altresì, percorsi formativi finalizzati a:
 - a) promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civico e della cittadinanza attiva;
 - b) favorire l'accesso alle tecnologie digitali, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, riducendo il divario generazionale nell'accesso reale alle tecnologie e sviluppando le capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;
 - c) promuovere corretti stili di vita, un consumo consapevole e un'efficace gestione del risparmio;
 - d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;
 - e) favorire l'attività fisica e contrastare la sedentarietà;
 - f) prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e da shopping compulsivo;
 - g) formare le persone anziane che si occupano dei nipoti o dei bambini di una rete di vicini, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare;
 - h) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti, attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.

Art. 8

(Completamento dell'attività lavorativa)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative in ambito regionale, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolano il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

Art. 9

(Prevenzione, benessere e salute)

1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica.

2. La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
3. La Regione, per il benessere delle persone anziane e per contrastarne la solitudine, favorisce strumenti di prossimità e di socialità che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti e sugli interventi e sulle azioni sociali promosse sul territorio regionale.
4. La Regione promuove, inoltre:
 - a) interventi finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale superando logiche assistenzialistiche;
 - b) politiche sociali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale e politiche sanitarie tramite lo sviluppo di servizi di telemedicina.

Art. 10

(Cultura e tempo libero)

1. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni di riferimento, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e trasmettere il senso di appartenenza alla comunità, anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Regione.
2. La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso alle persone anziane con difficoltà economica a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del loro patrimonio di conoscenze e del loro impegno per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni regionali.

Art. 11

(Impegno e volontariato civico)

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civico nel volontariato e

nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civico delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità.
3. I progetti sociali di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione sociale territoriale e possono essere promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4.

Art. 12

(Azioni dell'impegno e del volontariato civico)

1. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civico degli anziani a supporto delle professionalità presenti e nel rispetto delle normative di settore.
2. L'impegno civico delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
 - a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;
 - b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
 - c) attività ausiliarie di sorveglianza e animazione presso scuole e mense, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali, con l'esclusione della custodia dei beni o la sorveglianza sui luoghi;
 - d) iniziative volte a far conoscere e mantenere le tradizioni di artigianato locale;
 - e) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
 - f) assistenza sociale e culturale in ospedale e nella casa circondariale regionale;
 - g) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, sul territorio regionale;
 - h) campagne e progetti di solidarietà sociale, ivi comprese le banche del tempo.

Art. 13

(Gestione di terreno comunale)

1. I Comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, di cura dell'ambiente naturale. I Comuni stabiliscono inoltre le relative modalità e i criteri di affidamento.

Art. 14

(Piano per l'invecchiamento attivo)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale il Piano per l'invecchiamento attivo (PIA).
2. Il PIA, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, ha durata triennale, con aggiornamento annuale, integra e coordina le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge, al fine armonizzare le diverse azioni.
3. In via preliminare alla presentazione del PIA, la Giunta regionale può procedere alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, dell'Azienda USL, degli enti gestori dei servizi socio assistenziali, dei centri di servizio per il volontariato, della Sovrintendenza agli studi, dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, dei rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore, nonché dei medici di medicina generale.
4. Gli assessori regionali competenti in materia di politiche sociali e di formazione professionale coordinano l'attuazione delle azioni previste dal PIA avvalendosi del tavolo di confronto di cui all'articolo 15.

Art. 15

(Tavolo regionale permanente di confronto)

1. La Regione istituisce un tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema dell'invecchiamento attivo con gli enti locali, le associazioni a tutela delle persone anziane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i componenti del tavolo di cui al comma 1, nonché le modalità di funzionamento dello stesso. Il Tavolo è presieduto dal dirigente della struttura regionale

competente in materia di politiche sociali o suo delegato. Al Tavolo partecipa il Presidente della Commissione consiliare competente ed un rappresentante della minoranza consiliare in seno alla Commissione.

3. In relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione, previo accordo, di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone anziane siano il più possibile integrati tra loro e rispondenti alle reali necessità.
4. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 16
(Cabina di regia)

1. Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi in materia di invecchiamento attivo, di cui, previa intesa, fanno parte:
 - a) l'assessore competente in materia di politiche sociali che la presiede, o un suo delegato, nonché gli assessori, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 3;
 - b) i direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 3;
 - c) le rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 3;
 - d) i rappresentanti degli enti locali.
2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni esperti sul tema dell'invecchiamento attivo.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.
4. La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:

- a) monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo;
 - b) fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone anziane;
 - c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'invecchiamento attivo.
5. La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 4 alla Commissione consiliare competente.
 6. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 17

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione del ruolo delle persone anziane e di promozione dell'invecchiamento attivo.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dalla Cabina di regia e dell'attività di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 16, commi 4, lettera a), e 5, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione del PIA di cui all'articolo 14, presenta una relazione alla Commissione consiliare competente ed al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali. In ogni caso la relazione è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di validità del PIA, di cui all'articolo 14, comma 2.
3. La relazione del comma 2 fornisce le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
 - b) un quadro delle modalità di realizzazione e di funzionamento delle reti di supporto di cui all'articolo 4;
 - c) il livello di coinvolgimento della popolazione anziana raggiunto.
4. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, il contributo dato dalle politiche e dagli interventi della

presente legge alla salute delle persone anziane e alla loro autonomia e inclusione sociale.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 3 e 4.

Art. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.